

- che, in particolare, l'art. 6, comma 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008, dispone che "Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilirà con successivo provvedimento le modalità di gestione della spesa".

**TUTTO CIÒ PREMESSO,****DECRETA**

- di ribadire che i procedimenti avviati e conclusi, riportati in epigrafe, sono stati posti in essere a fronte del complesso ordinamentale approvato con la Dichiarazione 11 luglio 2008 ed alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, finalizzato all'attuazione di interventi adeguati a risolvere l'emergenza;
- di ribadire che il Commissario e in particolare la S.p.A. Autovie Venete continuano ad avere l'obbligo di agire, collegato strettamente alla necessità di provvedere in ordine a situazioni di pericolo eccezionali ed imprevedibili, non immediatamente eliminabili con il ricorso agli altri mezzi offerti dall'ordinamento e alle quali deve porsi rimedio senza indugio, sia per assolvere alle funzioni di tutela della pubblica incolumità, in tema di sicurezza del traffico, sia per non disattendere agli impegni internazionali afferenti alla celere realizzazione delle opere riferite al Corridoio n. 5;
- di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'OPCM n. 3702/2008, appositi provvedimenti di gestione della spesa, al fine di procedere all'urgente realizzazione dei lavori previsti per la realizzazione della III<sup>a</sup> Corsia dell'Autostrada A4 considerando (i) la sussistenza delle citate condizioni emergenziali, in virtù dei dati agli atti, (ii) la vigenza delle citate disposizioni (D.P.C.M 11 luglio 2008; OPCM n. 3702/2008), tuttora efficaci, che obbligano il Commissario delegato e la S.p.A. Autovie Venete ad operare, nei diversi ambiti attribuiti a tali soggetti, fintanto che, per quanto riguarda il Commissario Delegato, risulti confermato lo stato di emergenza e, per quanto riguarda Autovie Venete, non subentrerà un eventuale diverso concessionario, (iii) l'indifferibilità e l'urgenza della realizzazione dei lavori;
- di inviare il presente Decreto al Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla S.p.A. Autovie Venete affinché, per quanto di rispettiva competenza, prendano atto di quanto disposto in epigrafe e pongano in essere le azioni necessarie per la conclusione dell'iter approvativo dell'aggiornamento del Piano economico finanziario di S.p.A. Autovie Venete e la prosecuzione degli investimenti previsti per far fronte alla situazione emergenziale.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

16\_27\_1\_DPR\_1\_307\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 23 giugno 2016, n. 307**

Decreto di approvazione del Progetto definitivo dei lavori relativi alla "III Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)".

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

**PREMESSO**

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ing. Enrico Razzini;

- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che il Progetto Preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, da Quarto d'Altino a Villesse, è stato redatto nel corso del 2002 sulla base della normativa strutturale/sismica/idraulica allora vigente;
- che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 13/2005 dd.18.03.2005, il progetto stesso è stato suddiviso in lotti (I Lotto: Quarto d'Altino - San Donà di Piave, II Lotto: San Donà di Piave - Alvisopoli, III Lotto Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars, IV Lotto: Gonars-Villesse);
- che è stato avviato preliminarmente il Progetto Definitivo del I lotto: Quarto d'Altino - San Donà di Piave; ciò anche allo scopo di valutare le modifiche che si sarebbero rese necessarie a seguito delle prescrizioni formulate dal CIPE e della sopravvenuta normativa strutturale e sismica (D.M. 14.01.2008);
- che il Progetto Definitivo del I lotto è stato approvato con Decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 aprile 2009;
- che la Stazione Appaltante ha avviato, a metà 2009, una procedura ristretta per l'affidamento del III lotto a Contraente Generale, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualsiasi mezzo del citato lotto, con l'obiettivo di individuare un soggetto in grado di procedere all'esecuzione delle menzionate prestazioni con notevole autonomia, assumendosi un'obbligazione di risultato con il relativo rischio;
- che la procedura ristretta richiedeva la presentazione di un'offerta che, per la parte economica, era suddivisa nella sezione relativa ai lavori ed in quella relativa ai servizi, comprendendo in quest'ultima anche le indagini e le prove necessarie allo sviluppo del progetto definitivo, così come specificate nelle Norme Generali e nelle Specifiche Prestazionali per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- che il progetto posto a base di gara era il progetto preliminare approvato, completo di tutte le prescrizioni previste dalla Deliberazione CIPE n. 13/2005 dd. 18.03.2005;
- che il "Progetto di riferimento prestazionale" era costituito da quello relativo al I lotto, il quale, tra l'altro, includeva un'opera analoga al ponte sul fiume Tagliamento (nella specie il ponte sul fiume Piave);
- che nella lettera di invito si specificava che tra i criteri di valutazione dell'offerta veniva positivamente considerata, per le strutture, l'adozione di elementi normativi migliorativi rispetto a quelli del "riferimento prestazionale" e di varianti strutturali (incluso per il Tagliamento la possibilità di variare le sue caratteristiche geometriche);
- che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore del costituendo Consorzio ordinario formato da Rizzani de Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., avente quale mandatario il primo operatore economico, ed in seguito la Stazione Appaltante, dopo aver espletato i controlli previsti per legge, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura citata, con Decreto n. 59 del 3 maggio 2010;
- che successivamente, i suddetti operatori economici hanno costituito, in data 18 maggio 2010, la società di progetto denominata "Tiliaventum S.c.a.r.l.", ai sensi degli artt. 156 e 176, comma 10 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed hanno quindi trasmesso alla Stazione Appaltante la cauzione definitiva;
- che la Stazione Appaltante, prima di procedere alla contrattualizzazione, ha ritenuto opportuno inviare l'offerta del ponte Tagliamento presentata dall'aggiudicataria agli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per il ponte sul Tagliamento;
- che il Genio Civile di Venezia, con nota prot. 97885 del 28.02.2011, ha rilevato "... la necessità di disporre adeguati approfondimenti in merito alla configurazione ed alla dislocazione planimetrica delle pile, .... in quanto la tendenza alla divagazione dell'alveo di magra del fiume Tagliamento non assicura l'adattabilità dell'opera alle possibili variazioni della morfologia idraulica naturale del fiume", imponendo, al fine di valutare gli effetti della presenza in alveo delle pile, l'adozione di un modello fisico;
- che l'Autorità di Bacino, con la nota prot. n. 1407/B.2.5/4 dd. 12.05.2011, ha rappresentato "l'opportunità di realizzare il minor numero possibile (di pile) compatibilmente con i requisiti di stabilità dei manufatti e con i fenomeni idraulici indotti dalle loro dimensioni", avendo cura, in relazione al reciproco

posizionamento delle pile, che le stesse non costituiscano intralcio per il transito di materiale trasportato dalla corrente in fase di piena;

- che il Magistrato alle Acque, con la nota prot. 2193 dd. 18.04.2011, ricordando la presenza di una soglia stabilizzatrice a valle del ponte esistente, riteneva opportuno suggerire: "l'estensione, anche nell'area compresa tra due serie di pile, della protezione già prevista in massi sciolti";
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto necessario, anche in ragione delle richieste degli enti idraulici meglio illustrate nei paragrafi che precedono e delle ulteriori richieste nel frattempo pervenute da parte di altri enti (l'istruttoria sulle richieste è conservata agli atti ai prot. Int/153 dd. 07.07.2011 e Int/266 dd. 13.12.2011), un approfondimento progettuale al fine della corretta individuazione del costo dell'opera;
- che la Stazione Appaltante ha quindi provveduto, con Decreto n. 162 dd. 12.04.2012, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti, sezione controllo Regione Friuli Venezia Giulia, ad affidare all'aggiudicataria il solo progetto definitivo dell'opera, nonché le attività accessorie strettamente connesse, anche allo scopo di verificare l'eventuale variazione del costo dell'opera dovuta alle richieste degli enti terzi;
- che il contratto per il progetto definitivo, per il P.S.C., nonché per le attività accessorie connesse è stato sottoscritto in data 1 giugno 2012;
- che l'inizio delle attività di progettazione, ai sensi dell'art. 4 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, veniva disposto con ordine del Responsabile Unico del Procedimento prot. Commissario U/6803 dd. 07.06.2012;
- che contestualmente all'ordine di inizio delle attività veniva emesso apposito ulteriore ordine di servizio prot. Commissario U/6802 dd. 07.06.2012 con il quale venivano trasmesse le prescrizioni da parte degli enti terzi da considerare nello sviluppo del progetto definitivo; Quest'ultimo ordine conteneva, tra le altre, le tre note degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per il ponte sul Tagliamento;
- che la Tiliaventum avanzava con nota prot. Commissario E/10805 dd. 22.08.2012 una proposta di modello fisico in risposta a quanto richiesto dal Genio Civile di Venezia che, dopo apposita istruttoria agli atti ed a seguito del Decreto del Commissario delegato n.197 dd. 24.09.2012, ammesso al visto della Corte dei Conti, veniva affidato alla stessa Tiliaventum con nota prot. Commissario U/13421 dd. 29.10.2012, a cui seguiva il contratto di appalto dd. 24.01.2013;
- che i risultati delle prove con modello fisico evidenziavano che la configurazione fondazionale offerta costituiva un ostacolo ai materiali trasportati dalla corrente che tendevano ad accumularsi tra i due pali-pila, causando un considerevole scavo localizzato, significativamente superiore a quello dichiarato in offerta, mettendo così a nudo una parte importante dei pali-pila con conseguente compromissione della stabilità strutturale;
- che la Stazione Appaltante, dopo aver richiesto specifici approfondimenti sui risultati e condotto apposita istruttoria sugli approfondimenti ricevuti, con nota prot. Commissario U/9759 dd. 23.10.2013 giungeva alla definitiva determinazione che la configurazione offerta non garantiva adeguate condizioni di sicurezza in relazione allo scavo di scalzamento possibile e condivideva quindi la proposta della Tiliaventum, nel frattempo avanzata con nota prot. Commissario E/4866 dd. 08.05.2013, di adottare per il progetto del ponte la medesima configurazione fondazionale già adottata per il ponte sul fiume Piave;
- che la Tiliaventum con nota prot. Commissario E/2987 dd. 16.05.2014 trasmetteva i risultati delle prove condotte con il modello fisico per la configurazione fondazionale tipo "Piave" che non evidenziavano criticità;
- che, in esito al complesso iter procedimentale sinteticamente riassunto, la Tiliaventum con nota prot. Commissario E/4193 dd. 08.07.2014 trasmetteva alla Stazione Appaltante il progetto definitivo del ponte Tagliamento dotato della configurazione fondazionale tipo "Piave" per avviare la richiesta di autorizzazione idraulica presso gli enti competenti;
- che la Stazione Appaltante richiedeva al Magistrato alle Acque con nota prot. Commissario U/4199 dd. 08.07.2014 ed al Genio Civile di Venezia con nota prot. Commissario U/4200 dd. 08.07.2014, e successivamente integrate con le note prot. Commissario U/4888 dd. 05.08.2014 e U/4887 dd. 05.08.2014, l'autorizzazione idraulica per il ponte Tagliamento;
- che il Magistrato alle Acque di Venezia trasmetteva l'autorizzazione con nota prot. n. 1758 dd. 22.09.2014;
- che il Genio Civile di Venezia trasmetteva l'autorizzazione con nota prot. n. 431322 dd. 14.10.2014;
- che la Tiliaventum trasmetteva alla Stazione Appaltante con nota prot. Commissario E/5982 dd. 30.09.2014 il progetto definitivo nel suo insieme sul quale veniva avviata l'attività istruttoria di verifica da parte della Stazione appaltante e del soggetto incaricato di condurre la verifica ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- che successivamente veniva aperto tra le parti un lungo ed approfondito contraddittorio volto al superamento delle osservazioni tecniche formulate sugli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante e del soggetto incaricato di condurre la verifica;

- che la Stazione Appaltante trasmetteva alla Tiliaventum l'accettazione del progetto definitivo, con nota prot. Commissario U/34 dd. 11.01.2016, subordinata all'assenza di segnalazioni da parte della Tiliaventum in merito alle osservazioni ancora pendenti nell'allegato rapporto finale di verifica, appositamente contrassegnate con il colore arancione;
- che la Tiliaventum confermava alla Stazione Appaltante con nota prot. Commissario E/196 dd. 03.02.2016 che le osservazioni contrassegnate dal colore arancione nel rapporto finale di verifica sarebbero state recepite nel progetto esecutivo senza comportare alcuna variazione di costo dell'opera;
- che RINA Check S.r.l., soggetto incaricato di condurre la verifica ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trasmetteva alla Stazione Appaltante con nota prot. Commissario E/269 dd. 11.02.2016 il rapporto finale di verifica del progetto definitivo, di esito positivo;
- che nel periodo di che trattasi sono intervenute plurime cause esterne - tra cui Delibera ANAC del 24 novembre 2014, n. 26, Provvedimento prefettizio U.T.G. di Udine del 9 giugno 2014 n. 34970, le conseguenti azioni giurisdizionali tra le parti interessate relative a quest'ultimo atto - che hanno pesantemente rallentato il processo amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
- che in ragione dei fatti e delle circostanze esposte in precedenza, risultava opportuno, preliminarmente, definire ogni possibile contestazione da parte dell'impresa sia a titolo economico, sia a titolo di proroga temporale, onde prevenire qualsiasi res litigiosa in merito e relativa a fatti/atti già verificatisi o verificabili in relazione a tali eventi;
- che la Stazione Appaltante, quindi, ha esaminato l'ipotesi di dare inizio ad una procedura ex art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che in esito all'esame svolto ed in considerazione delle istruttorie acquisite, il Responsabile Unico del Procedimento, nella sua qualità, ha espresso, in data 5 marzo 2015, prot. Atti n. 64, la sua proposta alla Stazione appaltante, ex art. 10, comma 1, lettera cc), del D.P.R. n. 207/2010 (già art. 8, comma 1, lett. z, del D.P.R. n. 554/1999), in merito all'ipotesi di pervenire ad una transazione;
- che in ragione di quanto esposto, il Commissario delegato, anche in esito all'esame della Delibera A.N.A.C. n. 24/2014, ha richiesto all'Autorità di esprimersi sulla legittimità dell'eventuale ricorso alla transazione, ex art. 239 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riportando i contenuti essenziali della stessa nell'apposita istanza del 5 marzo 2015 prot. U/ 898;
- che la suddetta Autorità ha espresso gli indirizzi enunciati nell'ambito dell'apposito Parere n. 45675 d.d. 16 aprile 2015;
- che il Commissario delegato ha richiesto all'Avvocatura generale dello Stato di esprimersi sulla legittimità dell'eventuale ricorso alla transazione, ex art. 239, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riportando i contenuti essenziali della stessa nell'apposita istanza n. prot. U/1689 del 28 aprile 2015;
- che l'Avvocatura ha rilasciato il parere previsto dall'art. 239, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in data 8 giugno 2015, con atto n. prot. 270364;
- che in esito a successiva e specifica verifica, disposta dal RUP, attraverso apposita Commissione, all'uopo nominata, con atto n. prot. U/2421 del 15.06.2015, è stato verificato che la proposta avanzata da Tiliaventum con la progettazione definitiva non violasse la par condicio tra i partecipanti alla gara, come da istruttoria agli atti della stazione appaltante al prot. Atti/215 dd. 02.07.2015;
- che in esito all'istruttoria citata ed alla consegna del progetto definitivo, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo specifiche audizioni con l'Appaltatore, tenutesi il 17 febbraio 2016, il 10 marzo 2016 ed in data 31 marzo 2016, ha proposto alla Tiliaventum S.c.a.r.l. uno specifico schema di Atto Transattivo, ai sensi dell'art. 239, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
- che la Tiliaventum S.c.a.r.l. è pervenuta alla determinazione di aderire alla proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che il Commissario delegato, con nota prot. U/194, dd. 3.2.2016, ha esposto una richiesta di parere ad A.N.A.C. in merito ad alcuni temi, relativi all'ipotesi transattiva;
- che l'A.N.A.C., con Parere 3 marzo 2016, n. prot. 36188, ha precisato che la transazione avrebbe dovuto essere preceduta dal parere della competente Avvocatura, chiarendo che alla stessa è demandato l'esame nel merito dell'atto transattivo da stipularsi tra le parti e, quindi, delle singole previsioni dello stesso;
- che in ragione di tale fattispecie, il RUP, con nota n. prot. U/823 del 5 aprile 2016, ha richiesto nuovamente all'Avvocatura generale dello Stato di esprimersi sulla legittimità dell'atto transattivo, ex art. 239, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, riportando i contenuti essenziali dello stesso, variati rispetto a quanto indicato nella precedente istanza n. prot. U/1689 del 28 aprile 2015;
- che l'Avvocatura citata ha rilasciato il parere previsto dall'art. 239, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, in data 24 maggio 2016, ricevuto al protocollo commissariale in data 1° giugno 2016;
- che le Parti hanno sottoscritto in data 23 giugno 2016 l'Atto transattivo (in seguito, l'"Atto transattivo"), depositato agli atti, e procederanno ad aggiornare il Capitolato Speciale d'appalto alle disposizioni in esso previste;
- che l'art. 3 dell'OPCM n. 3702/2008 dispone che il Commissario provveda, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le

prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere, nonché all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle stesse opere;

- che lo stesso art. 3 dispone che l'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Commissario sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- che il Progetto Definitivo è stato sottoposto alla Conferenza di servizi, prevista dall'art. 3, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008, conclusa in data 21 dicembre 2015;
- che in esito alle richieste ed osservazioni pervenute durante la Conferenza dei Servizi, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso alla Tiliaventum S.c.a. r.l., con nota prot. Commissario U/528 dd. 08.03.2016, la richiesta di aggiornamento del progetto definitivo sulla base delle osservazioni dallo stesso ritenute ammissibili;
- che sulla base di tale richiesta la Tiliaventum S.c.a. r.l. ha prodotto lo specifico elaborato A.00.01.0.2 "Modifiche da implementare nel progetto esecutivo a seguito della Conferenza dei Servizi e della Pubblicazione espropri", facente parte integrante del progetto definitivo finale consegnato con nota assunta al prot. Commissario E/686 dd. 18.03.2016, che include tutte le modifiche da apportare direttamente nel progetto esecutivo;
- che con Decreto n. 21 del 18 giugno 2009 il Commissario Delegato ha individuato l'Ufficio Espropri e Patrimonio della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto, con l'attribuzione dei relativi poteri, e ha conferito l'incarico, quale titolare del predetto Ufficio, all'ing. Enrico Razzini (B.U.R. 8 luglio 2009, n. 27);
- che è stata data comunicazione di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo, mediante avviso pubblicato, in data 22 novembre 2015, sui quotidiani "La Repubblica", "Il Gazzettino", "Messaggero Veneto" e "La Nuova Venezia", sui siti informatici della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito del Commissario delegato e della S.p.A. Autovie Venete e affisso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati;
- che in esito al suddetto procedimento sono pervenute n. 32 osservazioni, debitamente istruite e controdedotte da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come risulta dagli atti del procedimento;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso alla Tiliaventum S.c.a. r.l., con nota prot. Commissario U/528 dd. 08.03.2016, la richiesta di aggiornamento del piano particellare grafico e descrittivo del progetto definitivo sulla base delle osservazioni dallo stesso ritenute ammissibili, allo scopo di assicurare che la pubblica utilità dell'opera, conseguente all'approvazione del progetto definitivo, sia dichiarata sulle aree e le proprietà corrette;
- che la Tiliaventum S.c.a. r.l. ha aggiornato il piano particellare di esproprio e prodotto lo specifico elaborato A.00.01.0.2 "Modifiche da implementare nel progetto esecutivo a seguito della Conferenza dei Servizi e della Pubblicazione espropri", facente parte integrante del progetto definitivo finale consegnato con nota assunta al prot. Commissario E/686 dd. 18.03.2016, che include tutte le modifiche da apportare direttamente nel progetto esecutivo;
- che il progetto preliminare posto a base di gara prevedeva, oltre che la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A4 da Alvisopoli (km 63+300) a Gonars (km 89+000), anche la realizzazione del lotto I della variante alla S.R. 352, in comune di Bagnaria Arsa, il cui progetto definitivo è stato effettivamente contrattualizzato, come risulta dal contratto dell'1 giugno 2012, ed anche redatto, come risulta non solo dalle note di consegna della Tiliaventum S.c.a. r.l., ma anche dalla documentazione relativa alla verifica di accettazione condotta dal Responsabile Unico del Procedimento (Report Finale di Verifica allegato alla nota prot. Commissario U/34 dd. 11.01.2016) e dalla Società RINA Check S.r.l. (Rapporto Finale di Controllo dd. 05.02.2016 allegato alla nota assunta al prot. Commissario E/269 dd. 11.02.2016), sebbene, per le motivazioni illustrate dal Responsabile Unico del Procedimento nella nota interna NI/81 dd. 29.10.2015, il progetto definitivo di questa variante non sia stato sottoposto alla conferenza dei servizi, né pubblicato per la fase partecipativa della procedura espropriativa;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Commissario, con nota interna prot. Commissario Int/44 dd. 07.06.2016, il Quadro Economico dell'opera, i cui importi della parte "A" sono conseguenti alla definizione dell'Atto transattivo e che si riportano di seguito:

| <b>A</b> | <b>IMPORTO LORDO A CORPO POSTO A BASE DI GARA</b>      | Importi (Euro) |
|----------|--|----------------|
| A.1.1    | Lavori a corpo III Lotto A4                            | 348.519.995,68 |
| A.1.2    | Lavori a corpo I Lotto SR352                           | 5.920.752,53   |
| A.1      | TOTALE LAVORI A CORPO                                  | 354.440.748,21 |
| A.2.1    | oneri sicurezza III Lotto A4                           | 14.115.060,00  |
| A.2.2    | oneri sicurezza I Lotto SR352                          | 239.800,00     |
| A.2      | ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) | 14.354.860,00  |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| A.3.1  | compenso servizi accessori III Lotto A4   | 37.143.449,10         |
| A.3.2  | compenso servizi accessori I Lotto SR352  | 1.520.166,31          |
| A.3  | SERVIZI ACCESSORI   | 38.663.615,41         |
| A.4  | ONERI ex art. 176 c.20 del D.Lgs. 163/2006  | 150.000,00            |
| <b>A.s =<br/>A.1+A.2+A.3+A.4</b>   | <b>IMPORTO LORDO A CORPO POSTO A BASE DI GARA</b>   | <b>407.609.223,62</b> |
|  | <b>ECONOMIE DI GARA</b>   |                       |
| A.5  | LAVORI (Ribasso offerto 25,36% di A.1)  | 89.886.173,75         |
| A.6  | SERVIZI ACCESSORI (Ribasso offerto 46,59% di A.3)   | 18.013.378,42         |
| A.e = A.5 + A.6  | TOTALE ECONOMIE DI GARA   | 107.899.552,17        |
| <b>A.n = A.s - A.e</b>   | <b>IMPORTO NETTO AGGIUDICATO<br/>(Decreto Comm. N.59 dd. 03.05.2010)</b>  | <b>299.709.671,45</b> |
|  | <b>ATTO TRANSATTIVO</b>   |                       |
| A.7  | detrazione importo lavori SR n.352  | -6.279.150,83         |
| A.8  | detrazione importo servizio di DL   | -7.926.878,94         |
| A.9  | detrazione importo servizio di CSE e Responsabile dei Lavori  | -1.892.244,50         |
| A.10   | affidamento attività di verifica progetto esecutivo ex art. 34 comma 4 Allegato XXI D.Lgs. 163/2006   | 211.112,00            |
| A.11   | rivalutazione 5,62% * (A.n -  A.7  -  A.8  -  A.9  + A.10)  | 15.950.825,02         |
| A.12   | detrazione importo Contratto Progetto Definitivo dd. 01.06.12 al netto dell'importo necessario allo sviluppo delle varianti richieste da enti terzi | -5.460.091,00         |
| A.13   | detrazione importo già liquidato per modello fisico (contratto dd. 24.01.13 e atto aggiuntivo dd. 26.02.14)   | -264.023,35           |
| <b>A.tr = A.n -  A.7  -<br/> A.8  -  A.9  + A.10 +<br/>A.11 -  A.12  - A.13 </b> | <b>IMPORTO TOTALE NETTO TRANSAZIONE</b>   | <b>294.049.219,85</b> |
| <b>A.14</b>  | <b>Importo contratto progettazione definitiva dd. 01.06.2012</b>  | <b>5.620.091,00</b>   |
| <b>A.t = A.tr + A.14</b>   | <b>TOTALE COMPLESSIVO RICONOSCIUTO ALL'APPALTATORE</b>  | <b>299.669.310,85</b> |
| <b>B</b>   | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                       |
| <b>B.1</b>   | <b>SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO</b>  |                       |
| B.1.1  | Lavori ed oneri per spostamento impianti tecnologici interferenti (Elaborati T.00.01.0.1 e T.50.00.0.1)   | 4.317.446,24          |
| B.1.2  | Impianti speciali tecnologici (Elaborato L.00.01.0.4)   | 2.637.000,00          |
| B.1.3  | Oneri per allacciamenti ai pubblici servizi (Elaborato A.00.01.0.1)   | 1.009.100,00          |
| B.1.4  | Oneri accessori Piano di Monitoraggio   | 1.349.000,00          |
| B.1.5  | Archeologia   | 234.000,00            |
| B.1.6  | Oneri per interventi diretti di protezione acustica sui ricettori (Elaborato Q.01.01.0.1)   | 75.000,00             |
| B.1.7  | Prove materiali a carico dell'Amministrazione   | 700.000,00            |
| B.1.8  | Campionamenti terre e rocce da scavo  | 71.000,00             |
| B.1.9  | Oneri di scarica  | 1.000.000,00          |
|  | <b>TOTALE B.1</b>   | <b>11.392.546,24</b>  |
| <b>B.2</b>   | <b>ESPROPRI</b><br><b>Art. 16 comma 1, lettera b)5, D.P.R. 207/2010</b>   |                       |
| B.2.1  | Espropriazioni ed Occupazioni temporanee (Elaborati U.02.01.0.1 e U.52.01.0.1)  | 26.145.165,23         |
|  | <b>TOTALE B.2</b>   | <b>26.145.165,23</b>  |
| <b>B.3</b>   | <b>IMPREVISTI (3,0% di A.s)</b><br><b>Art. 16 comma 1, lettera b)4, D.P.R. 207/2010</b>   |                       |
|  | <b>TOTALE B.3</b>   | <b>12.228.276,71</b>  |

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| <b>B.4</b> | <b>Accantonamento per transazioni ed accordi bonari (artt.239-240 D.Lgs. 163/06)<br/>Art. 12 comma 1, D.P.R. 270/2010</b>         |                       |
| B.4.1      | 3,0% di A.5   | 12.228.276,71         |
| B.4.2      | Premio di accelerazione (10% di ((A.1 - A.5) + A.2 -  A.7 )*5,62%)  | 28.795.210,56         |
|            | <b>TOTALE B.4</b>   | <b>41.023.487,27</b>  |
| <b>B.5</b> | <b>Accantonamento ex art. 133, c. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 - 1.0% di A.1<br/>Art. 16 comma 1, lettera b), punto 6, D.P.R. 207/2010</b> |                       |
|            | <b>TOTALE B.5</b>   | <b>3.544.407,48</b>   |
| <b>B.6</b> | <b>Spese per commissioni giudicatrici<br/>Art. 16 comma 1, lettera b),9, D.P.R. 207/2010</b>                                      |                       |
|            | <b>TOTALE B.6</b>   | <b>69.000,00</b>      |
| <b>B.7</b> | <b>Lavori esclusi dall'appalto</b>  |                       |
| B.7.1      | SR 352 I Lotto - Lavori a corpo e oneri per la sicurezza (A.1.2+A.2.2)  | 6.160.552,53          |
|            | <b>TOTALE B.7</b>   | <b>6.160.552,53</b>   |
| <b>B</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | <b>100.563.435,46</b> |
| C.1        | SPESE GENERALI 10%*(A.5+B)-((A.3-A.6) -  A.8  -  A.9 )  | 39.986.152,36         |
| C.2        | SPESE DI CUI ALL'OPCM 05.09.08 (ART. 2, C.1) 0,4% di (A.5+B)  | 2.032.690,64          |
| <b>C</b>   | <b>TOTALE C</b>   | <b>42.018.842,99</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO (A.t + B + C)</b>   | <b>442.251.589,30</b> |

- che l'art. 2, comma 4 della citata O.P.C.M. 3702/2008 s.m.i. prevedeva, tra l'altro, che il Commissario delegato, per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, si avvaleva di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da sei componenti scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati rispettivamente dall'Anas, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile (2 membri);
- che il menzionato Comitato Tecnico Scientifico ha cessato le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2014 che, tuttavia, non ha modificato l'O.P.C.M. n.3702/2008, mantenendo quindi inalterato il percorso approvativo dei progetti delle opere;
- che il Commissario delegato ha quindi nominato, con Decreto n. 304 del 15 Aprile 2016, la struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, affidando alla stessa compiti e funzioni istruttorie;
- la citata struttura ha esaminato il Progetto Definitivo nella versione consegnata dalla Tiliaventum S.c.a. r.l., con nota prot. Commissario E/686 dd. 18.03.16 e trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento al Commissario delegato con nota interna NI/27 dd. 24.03.2016, unitamente all'atto di Verifica del Progetto Definitivo prot. Commissario Atti/108 dd. 21.03.2016, sottoscritto dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento;
- la struttura ha predisposto una specifica relazione istruttoria, prot. Commissario Atti/183 dd. 21.06.2016, da intendersi integralmente richiamata con il presente Decreto, confermando che il progetto definitivo, comprensivo degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti, con particolare riferimento ai progetti di rilocazione e mantenimento dei tralicci esistenti, è stato sviluppato nel rispetto della Deliberazione n.13/2005 di data 18 marzo 2005, nonché della O.P.C.M. n. 3702/2008, e che pertanto, fermo restando le responsabilità del progettista, del verificatore ex art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e del Responsabile Unico del Procedimento, lo stesso è approvabile dal Commissario delegato, con l'avvertenza di valutare il ricorso alla deroga normativa ivi citata e l'osservanza di una serie di precisazioni;
- che nell'ambito degli atti di gara, il Commissario delegato, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita, ha ritenuto indispensabile ricorrere alla deroga alle disposizioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) ed r) dell'Ordinanza 5 settembre, n. 3702, fatto salvo l'allora vigente art. 246 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., integralmente applicabile;
- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga per le disposizioni previste dagli artt. 133, 166 e 185 del

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;

(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

(c) poter adeguare in modo puntuale i contenuti del progetto definitivo e le spese di realizzazione dell'Opera, come espresse in epigrafe, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, allo scopo di evitare intuibili carenze di effettività dell'offerta e di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;

- che alla spesa per la realizzazione di detti lavori, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica;

- che con provvedimento del RUP U/1273 dd. 07.06.2016, è stata richiesta la provvista finanziaria alla Concessionaria, relativa al quadro economico relativo della citata presente Opera, a carico delle risorse di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008;

- che la S.p.A. Autovie Venete ha riscontrato il provvedimento n. prot. E/1383 del 23 giugno 2016 attestando la disponibilità della copertura finanziaria.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

#### **DECRETA**

- è approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008, il Progetto Definitivo, comprensivo degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti (progetti di rilocazione e mantenimento dei tralicci esistenti), allegato alla Nota Interna 27 dd. 24.03.2016 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "IIIª Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)", confermando le precisazioni contenute nell'istruttoria della struttura citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento;

- è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008, il Progetto Definitivo, comprensivo degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti, dei lavori denominati "IIIª Corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)";

- è approvato il Quadro economico del Progetto Definitivo, riportato con nota interna prot. Commissario Int/44 dd. 07.06.2016, così come puntualmente riportato in premessa, con le determinazioni indicate in narrativa, autorizzando le conseguenti variazioni rispetto a quanto previsto con il Decreto n. 59 del 3 maggio 2010, per le motivazioni riportate in epigrafe e negli atti citati, da intendersi integralmente richiamate;

- è disposta la citata approvazione, con le correlate determinazioni assunte con il presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dagli artt. 133, 164, 166 e 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa;

- è conferita delega al R.U.P. di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di procedere ad aggiornare i rispettivi dati, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;

- il presente Decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;

- l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. E/1383 del 23 giugno 2016, depositato agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI